



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

OGGETTO: Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Ormea con riferimento alla situazione al 31.12.2024 (art. 20, del T.U.S.P., d.lgs.175/2016).

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTIDUE**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco in forma ibrida (presenza e videoconferenza) nel rispetto delle normativa vigente e degli indirizzi contenuti nella delibera C.C. n. 12/2022, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
FERRARIS GIORGIO	SINDACO	SÌ
VINAI ITALO	VICE SINDACO	SÌ
CILETTO CHIARA	ASSESSORE	SÌ
MAO MATTEO	CONSIGLIERE	NO
BORGNA NICOLA	CONSIGLIERE	SÌ
RUBADO RENATO	CONSIGLIERE	SÌ
MAO CHRIS	CONSIGLIERE	SÌ
DANI FAUSTO	CONSIGLIERE	SÌ
BOTTERO ALBERTO	CONSIGLIERE	SÌ
DANI MATTEO	CONSIGLIERE	SÌ
ODELLO DIEGO	CONSIGLIERE	SÌ
Totale presenti:		10
Totale assenti:		1

Assiste quale Segretario il Sig. GERVASI Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il D.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 07.08.2015 n. 124 e costituente il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), come integrato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100, ha previsto per le Pubbliche Amministrazioni indicate nell'art. 1, Comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 l'effettuazione ogni anno, entro il 31 dicembre, di una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, individuando quelle da alienare o nei cui riguardi procedere all'adozione delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2;
- La ricognizione è da effettuarsi per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. La struttura di Monitoraggio del MEF, ex articolo 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei Conti il 20 novembre 2019 ha pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle Finanze "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.lgs. N. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014");
- In riferimento all'anno 2024, le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti della normativa suddetta, hanno l'obbligo di procedere, entro il 31 dicembre 2024, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in società al 31 dicembre 2023, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, nonché all'approvazione di una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023;
- Gli atti adottati nel corso del 2024 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114, ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del "Portale Tesoro" ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, Comma 4, del D.lgs. N. 175/2016;
- In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il suddetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, Comma 2, del Codice Civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile.

Considerato che ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, previste dall'art. 20, Comma 2, del T.U.S.P., ossia:

- Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui al sopra richiamato art. 4 del t.u.s.p.;
- Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Dato atto che, il Comune di Ormea, ha proceduto:

- Con deliberazione n. 43 in data 28.09.2017 all'approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23.09.2016;
- Con deliberazione n. 52 in data 29.11.2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31.12.2017;
- Con deliberazione n. 73 in data 27.12.2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31.12.2018;
- Con deliberazione n. 40 in data 29.12.2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31.12.2019;
- Con deliberazione n. 42 in data 27.12.2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31.12.2020;
- Con deliberazione n. 38 in data 27.12.2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31.12.2021;
- Con deliberazione n. 39 in data 22.12.2023 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31.12.2022;
- Con deliberazione n. 42 in data 19.12.2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31.12.2022

Vista la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, adottato nel 2023, con deliberazione n. 42 in data 19.12.2024, come risultante nell'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che:

- a. **FINGRANDA S.p.a.** in liquidazione: L'attività dismissiva da parte del Comune è confluita nella procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla Società e si potrà realizzare con la conclusione del procedimento di liquidazione volontaria, come da comunicazione datata 07.09.2018 del Liquidatore di Fingranda spa con la quale si rende noto che l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 Comma 1 n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330 e pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura. In data 13.7.2023 è pervenuta comunicazione, di cui al protocollo n. 5473, dal liquidatore della Società Fingranda S.p.a., Dr. Ghiano Federico, con la quale si richiedeva al Comune di Ormea di formalizzare la rinuncia al riacquisto delle quote di Calore Verde S.r.l., attualmente detenute da Fingranda S.p.a, consentendo così di procedere all'alienazione a un soggetto terzo interessato e, quindi, concludere l'iter liquidatorio della Società Fingranda S.p.a; Pertanto, con deliberazione del consiglio comunale n.32 del 28.09.2023, è stato deliberato di procedere alla formalizzazione della rinuncia al riacquisto delle quote di Calore Verde S.r.l., attualmente detenute da Fingranda S.p.a, così come previsto dal "contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata", stipulato in data 18.03.2004 (n. 157913 del repertorio, sottoscrizioni autenticate dal Notaio Massimo Martinelli), in quanto tale acquisizione comporterebbe un aggravio rispetto al rispetto della soglia del 70% prevista dall'articolo 17, Comma 1 del D.lgs. 175/2016, in quanto aumenterebbe la percentuale di quote detenute dal Comune di Ormea rispetto ai soci privati,. Con comunicazione del liquidatore GHIANO Dr. Federico, pervenuta al protocollo n. 9072 del 24.11.2023, è stato segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine.
- b. **Società LA.MO.RO. Langhe, Monferrato Roero - Agenzia di Sviluppo del territorio S.C.A.R.L.**: il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 7 in data 25 marzo 2011 deliberava la cessione delle otto quote sottoscritte all'atto della partecipazione alla società. La procedura di cessione non è terminata in quanto la Società medesima proponeva al Comune di Ormea il riconoscimento di €400,00 per le quote possedute a fronte di un costo sostenuto dal Comune di Ormea, per l'acquisto delle stesse, di €1032,90. Questo Comune ha ritenuto di non accettare tale proposta ritenuta non congrua. Va rilevato peraltro che la partecipazione non ha mai comportato alcuna spesa successivamente all'acquisizione delle quote. Con nota prot.n.7178 del 30.11.2020 questo Ente ha comunicato nuovamente la volontà di recesso e di cessione delle otto quote sottoscritte dal comune di Ormea e richiesto la formulazione del valore di rimborso

delle singole quote di capitale. Non avendo avuto risposta in merito questo Ente ha rinnovato la proposta con nota prot. 7984 in data 16.12.2021.

- c. **Società Calore Verde S.r.l.:** Nella rilevazione al 31.12.2023 è stata rilevata la mancata osservanza del disposto di cui all' Art 20, Comma 2, Lettera D, TUSP (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro); pertanto occorre provvedere all'attivazione, nel corso del 2026, di specifiche misure di razionalizzazione, quali la cessione parziale delle quote societarie, secondo le disposizioni statutarie e del codice civile. Tali misure verranno predisposte nel corso del 2026, previa apposite deliberazioni consiliari volte all'approvazione delle iniziative necessarie

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2024, come risultante nell'allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che:

- a. **A.C.D.A. S.p.A.:** provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della Società. A.C.D.A. S.p.A. è una società totalmente pubblica che opera nel campo servizi acquedotto, ciclo integrato dell'acqua. Svolge servizi affidati per Legge per il tramite dell'ente di governo d'ambito, nella specie E.G.A.T.O. Cuneese. Eroga pertanto un servizio di interesse generale perseguendo una funzione istituzionale. Si dà atto che quanto sopra risulta meglio dettagliato nelle schede di cui all'allegato B.
- b. **A.T.L. S.c.a.r.l.:** provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della Società. A.T.L. S.c.a.r.l.: La Società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonché un servizio di interesse generale. Si ritiene pertanto che il mantenimento della partecipazione all'A.T.L. sia condizione necessaria per la promozione l'assistenza e lo sviluppo del turismo della Città di Ormea e del suo territorio. Si dà atto che quanto sopra risulta meglio dettagliato nelle schede di cui all'allegato B.
- c. **CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO – MONREGALESE S.c.a.r.l.:** provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione del C.F.P. S.c.r.a.l. Il C.F.P. ha per oggetto la progettazione e gestione dei seguenti servizi: formazione e aggiornamento professionale, counseling e orientamento, servizi al lavoro, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale. Quanto sopra in convenzione con la Regione Piemonte. Si opta per il mantenimento della partecipazione. Stante la situazione positiva rendicontata dalla società in sede di bilanci e l'assenza di costi e oneri diretti, nonché la modesta entità della partecipazione posseduta dall'ente non si ritiene di dover ricorrere ad interventi di razionalizzazione da parte dell'ente, nonché di scelte sull'affidamento in forme alternative e di eventuali aggregazioni si evidenzia come il C.F.P. sia espressione sin dalla costituzione della compagine consortile nel 1999, della volontà dei soggetti pubblici di optare per tale forma di gestione delle attività come proposta e disciplinata dalla legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995. Si ritiene che la situazione economico-patrimoniale positiva nonché l'assenza di costi e oneri diretti sostenuti dal Comune, dimostrino la ragionevolezza della scelta in termini di costi-opportunità. Lo svolgimento dei servizi di formazione, istruzione, orientamento e ricollocazione nel mondo del lavoro, in forma indiretta, permette all'ente il perseguimento dello sviluppo economico e sociale della collettività sullo stesso insediata.; trattandosi di servizi che svolgendo un ruolo preventivo e di coesione sociale, forniscono un aiuto personalizzato per facilitare l'inclusione nella società e garantire il godimento dei diritti fondamentali con attività miranti a garantire che gli interessati possano essere completamente inseriti o reinseriti nella società e in particolare nel mercato del lavoro.
- d. **S.M.A. S.r.l. SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA":** provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Per effetto dell'atto di scissione del ramo di azienda di Azienda Consortile Ecologica Del Monregalese" è stato costituito il consorzio "Società Monregalese Ambiente - Società Consortile A Responsabilità Limitata", in data 21 dicembre 2018, con atto rogito Notaio Ivo

Grosso di Cuneo, repertorio 94960, raccolta 2334; l'atto di scissione è stato stipulato in data 21 dicembre 2018 ed iscritto al Registro imprese il 1° gennaio 2019. I valori patrimoniali iniziali derivano dalla scissa "Azienda Consortile Ecologica Del Monregalese". Svolge l'attività di gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, la gestione dei contratti di servizio relativi a detti cespiti immobiliari ed eventualmente l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di servizi ambientali, quali ad esempio, la costruzione e gestione, anche per conto di terzi, di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, discariche comprese e la bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

Svolge servizi affidati per Legge per il tramite dell'ente di governo d'ambito.

Eroga pertanto un servizio di interesse generale perseguendo una funzione istituzionale.

Sono stati dichiarati dalla Società medesima interventi correttivi concernenti le situazioni di criticità precedentemente rilevate:

- Riguardo al personale dipendente, la pianta organica della S.M.A. è stata modificata con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 27.10.2022 e a seguito di selezione pubblica si è incrementato il numero dei dipendenti a 5 dipendenti + 1 collaboratore. Il Consiglio di Amministrazione della S.M.A. è composto da n. 5 Amministratori;
- Con modifica statutaria effettuata con deliberazione dell'assemblea del 29.11.2023 è stato previsto nello statuto i limiti sul fatturato e il comitato per il controllo analogo;

Tutto ciò premesso si ritiene di provvedere al mantenimento della S.M.A. in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 4

Mantenimento delle seguenti partecipazioni indirette:

- a. **Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c.a r.l** :provvedere al mantenimento con interventi di razionalizzazione

Quota indiretta pari allo 0,72% tramite la partecipata diretta A.C.D.A. Spa, società a totale partecipazione pubblica, su cui il Comune di Ormea esercita il controllo congiunto con tutte le altre Amministrazioni pubbliche socie. Essa è partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dall'Autorità di Ambito Cuneese. In primo luogo occorre premettere all'analisi di cui all'art. 20 TUSP, il preventivo controllo sulle condizioni di mantenimento previste dall'art. 4, che dà il seguente risultato: Si riscontra innanzitutto come la società CO.GE.SI. abbia per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, relative al servizio idrico integrato (servizio di interesse generale a rete (art. 4 lett. a TUSP). Essa è partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dall'Autorità di Ambito Cuneese. Dalla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 20 c. 2, si evidenzia invece il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, lett. b) numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori— e lett. d) fatturato medio triennale inferiore a un milione di euro.

Si ritiene tuttavia di dover mantenere la partecipazione, in quanto trattasi di società indiretta per cui è stata rilevata l'obbligatorietà della partecipazione, costituita nel 2012, a seguito di decisione presa dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese". Il mantenimento di questa partecipazione è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cuneese n. 4.

Occorrerà provvedere all'attivazione, nel corso del 2025, di specifiche misure di razionalizzazione, volte alla modifica delle previsioni statutarie della società stessa (previsione del cd" amministratore unico"), da promuoversi in sede di assemblee sociali di A.C.D.A S.p.A;

Dismissione delle seguenti partecipazioni dirette: attività svolte per l'attuazione degli indirizzi operativi. Riguardo allo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione concernenti l'alienazione/cessione della partecipazione delle seguenti partecipazioni:

- b. CALORE VERDE s.r.l.:** provvedere alla razionalizzazione, mediante cessione parziale delle quote della Società CALORE VERDE s.r.l.

La Società Calore Verde srl svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto gestisce il servizio di teleriscaldamento cittadino.

L'impianto di teleriscaldamento realizzato dal Comune di Ormea in collaborazione con la Comunità Montana di riferimento partendo dalla valorizzazione delle risorse locali, si prefigge la fornitura di calore alle utenze della città, realizzando nel contempo la diminuzione dell'inquinamento dell'aria e la manutenzione del patrimonio boschivo comunale, ormai in stato di grande abbandono, tipiche attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Trattasi pertanto di società che contribuisce al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La Società ha già operato interventi di razionalizzazione mediante la riduzione del consiglio di amministrazione ad un Amministratore Unico con un numero di dipendenti pari a due.

La Società ha rispettato gli indicatori finanziari e amministrativi stabiliti dal T.U.S.P. fino al 31.12.2019.

La società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019, prevedendo una possibile espansione operativa strutturale ed economica tale da rispettare gli indicatori finanziari futuri, pertanto questo Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art.24 comma 5 ter del TUSP, a seguito de D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Si fa presente che, in base all'istruttoria svolta dagli Uffici Comunali competenti tenendo conto della documentazione prodotta dalla Società in questione, ai fini della revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Ormea in detta società alla data del 31 dicembre 2024 ed acquisita agli atti, risulta la mancata osservanza del disposto di cui all'ART 20, COMMA 2, LETTERA D, TUSP (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), nonché dell'art.17, comma 1 del TUSP (in quanto non viene rispettato il disposto per cui Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento): pertanto occorre provvedere all'attivazione, nel corso del 2026, di specifiche misure di razionalizzazione, quali la cessione parziale delle quote societarie, secondo le disposizioni statutarie e del codice civile.

Tali misure verranno predisposte nel corso del 2026, previe apposite deliberazioni consiliari volte all'approvazione delle iniziative necessarie.

- c. Società LA.MO.RO. Langhe, Monferrato Roero – Agenzia di Sviluppo del territorio S.c.a.r.l.:** provvedere alla razionalizzazione, mediante cessione delle quote: il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 7 in data 25 marzo 2011 deliberava la cessione delle otto quote sottoscritte all'atto della partecipazione alla società. La procedura di cessione non è terminata in quanto la Società medesima proponeva al Comune di Ormea il riconoscimento di €400,00 per le quote possedute a fronte di un costo sostenuto dal Comune di Ormea, per l'acquisto delle stesse, di €1032,90. Questo Comune ha ritenuto di non accettare tale proposta ritenuta non congrua. Va rilevato, peraltro, che la partecipazione non ha mai comportato alcuna spesa successivamente all'acquisizione delle quote. Con nota prot.n.7178 del 30.11.2020 questo Ente ha comunicato nuovamente la volontà di recesso e di cessione delle otto quote sottoscritte dal comune di Ormea e richiesto la formulazione del valore di rimborso delle singole quote di capitale. Non avendo avuto risposta in merito questo Ente ha rinnovato la proposta con nota prot. 7984 in data 16.12.2021. Ad oggi la società non ha risposto. In seguito alla revisione periodica al 31.12.2024, emerge il mancato

disposto dell'art.20, comma 2, lettera b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e lettera d(partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro). Pertanto, nel corso del 2026 si procederà ad un nuovo tentativo di cessione delle quote societarie.

d. **Società Fingranda Spa.:** provvedere alla razionalizzazione, mediante liquidazione della società. In relazione all'indirizzo operativo di addivenire alla dismissione della partecipazione nella predetta società, con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 in data 13.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è dato corso alle procedure di dismissione della propria quota di partecipazione, con contestuale approvazione di apposito atto di indirizzo circa le specifiche modalità di esecuzione, approvando in particolare il valore di stima delle azioni quantificandole nel loro valore nominale (n. 18 azioni del valore nominale di euro 51,64 ciascuna e così per un valore complessivo di euro 929,52, pari allo 0,03 % del capitale sociale). Con determinazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 150 in data 16.10.2015 veniva dato avvio alla procedura di dismissione dell'intera quota di partecipazione del Comune di Ormea nella società Fingranda Spa mediante asta pubblica;

Il bando di gara veniva pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ormea e pubblicato sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" per il periodo 20.10.2015 – 10.11.2015;

Alla prevista data di consegna nessuna offerta perveniva all'Ufficio Protocollo del Comune di Ormea e, pertanto, si procedeva alla redazione di verbale di diserzione d'asta per la vendita delle azioni della società Fingranda Spa;

Con deliberazione della Giunta Comunale n.145 in data 17.11.2015, si prendeva atto della diserzione di gara di asta pubblica per l'alienazione delle azioni della società Fingranda Spa possedute dal Comune di Ormea. Con il medesimo provvedimento si stabiliva di non procedere ad ulteriori tentativi di vendita stante il modesto valore delle quote e di esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale.

Con lettera prot. 2015/P/0005755 in data 19.11.2015 veniva esercitato il diritto di recesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società.

A seguito di tale raccomandata non è mai pervenuta alcuna comunicazione da parte della società Fingranda Spa.

In data 07.09.2018 è pervenuta a questo Ente la comunicazione datata 07.09.2018 del Liquidatore di Fingranda S.p.A. con la quale si rende noto che l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 C.C., Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330, e che pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura.

Il liquidatore Dr. Ghiano Federico, con nota assunta al n. 9072 in data 24.11.2023, ha segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine.

Dismissione delle seguenti partecipate indirette: attività svolte per l'attuazione degli indirizzi operativi

a. **Calore Verde S.r.l.:** Quota indiretta pari allo 0,00349% tramite la partecipata diretta FINGRANDA spa in liquidazione. Si ritiene di mantenere la partecipazione mediante interventi di razionalizzazione, quali la cessione della quota in oggetto, con la prescrizione che avvenga in favore di acquirenti di matrice privata, per non aggravare ulteriormente la situazione legata al mancato rispetto dell'art.17, comma 1 del TUSP (in quanto, nella composizione sociale della Calore Verde s.r.l non viene attualmente rispettato il dettato normativo per cui, per le società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30%)

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Segretario Comunale
F.to (GERVASI Mario)

Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (ZOPPI Paolo)

Si dà atto che il gruppo di minoranza consiliare consegna al Segretario comunale una nota scritta, che viene letta dal Sindaco in sede di discussione. Tale nota viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale la minoranza propone la messa in vendita della quota eccedente pari al 2,9% della partecipazione del Comune di Ormea nella società Calore Verde;

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato, accertato e proclamato dal Sindaco:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. 3 (Bottero Alberto, Dani Matteo, Odello Diego)
Votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 0

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, adottato nel 2024, con deliberazione n. 42 in data 19.12.2024, come risultante nell'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare l'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2024 come risultante nell'allegato b al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare l'elenco delle partecipazioni detenute al 31.12.2024, come contenuto nell'allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di procedere all'invio delle risultanze al MEF attraverso l'apposito applicativo all'indirizzo: http://portale_tesoro.mef.gov.it.
6. Di incaricare i competenti uffici comunali a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato precisando che gli atti di alienazione dovranno essere approvati entro un anno dal presente atto.

7. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
8. Di disporre che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

E successivamente, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n.
Astenuti	n.
Votanti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.

D E L I B E R A

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FERRARIS GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GERVASI Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 08/01/2026 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ormea, li 08/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GERVASI Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)
- ☐ Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione (art. 89 comma 6 Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GERVASI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE GERVASI
Mario